

## **Prestare l'auto senza ricordare a chi, può costare caro**

*Di Fabrizio Frongillo*

La Cassazione ha recentemente ribadito che il proprietario di un veicolo ha l'obbligo di conoscere l'identità del soggetto a cui affida la conduzione della propria auto e a comunicarne le generalità, incorrendo altrimenti nella contestazione della violazione ex art. 126-bis del codice della strada.

I fatti che hanno portato a questo epilogo traggono origine da un ricorso con cui si deduceva l'erronea applicazione degli artt. 126 bis e 180 C.d.S., nonché dei principi in precedenza elaborati in materia dalla Suprema Corte stessa.

Il ricorrente sosteneva di aver correttamente adempiuto quanto previsto dall'art. 126 bis C.d.S, comunicando tempestivamente, tramite raccomandata, di non essere stato in grado di risalire all'effettivo conducente al momento della presunta infrazione.

L'art. 126 bis codice della strada, prevede infatti al comma 2 che: "il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del ver-bale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento del-la commessa violazione".

La norma pone dunque a carico del proprietario di un veicolo l'obbligo di comunicare i dati del conducente del mezzo, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contesta-zione, al fine di applicare correttamente la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente.

Con l'ordinanza n. 29593 dell'11 dicembre 2017, la Suprema Corte ha però nuova-mente stabilito che: "in tema di violazioni alle norme del codice della strada, il pro-prietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre

---

a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa". L'inottemperanza a tale dovere di collaborazione è infatti sanzionata sulla base del combinato disposto dagli artt. 126 bis e 180 C.d.S., così come espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005.

In particolare, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'art. 126 bis C.d.S. comma 2, e art. 180 C.d.S. comma 8, gli ermellini hanno confermato che il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, rispondendo a titolo di colpa circa l'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti .

Nel caso di specie, il fatto che il ricorrente "non avrebbe invocato alcun motivo di giustificazione, ma avrebbe espresso un mero rammarico, comunicando tuttavia i propri dati e facendosi carico della presunta infrazione", non può essere considerato quale causa escludente di tale colpa e pertanto comunque oggetto di sanzione.